

**Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche
ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Dlgs. n. 36/2023
recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici**

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7-2024 del 2 maggio 2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag.	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 3 - Soggetti interessati	pag.	5
Art. 4 - Funzioni oggetto degli incentivi	pag.	6
Art. 5 - Individuazione dei dipendenti e assegnazioni delle funzioni incentivabili	pag.	6
Art. 6 - Obbligo di previsione delle risorse nel quadro economico	pag.	7
Art. 7 - Limiti agli incentivi	pag.	8
Art. 8 - Formazione	pag.	9
Art. 9 - Oneri relativi alle funzioni tecniche	pag.	9
Art. 10 - Criteri di riparto dell'incentivo	pag.	10
Art. 11 - Attestazioni delle funzioni	pag.	10
Art. 12 - Difformità e decurtazioni	pag.	11
Art. 13 - Liquidazione e pagamento	pag.	12
Art. 14 - Aspetti contabili	pag.	13
Art. 15 - Applicazione	pag.	13
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni	pag.	13

ALLEGATO - TABELLA A

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di lavori	pag.	15
A1) Lavori di importo inferiore a 150.000 euro		
A2) Lavori di importo pari o superiore 150.000 euro		

ALLEGATO - TABELLA B

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e forniture di beni	pag.	17
---	------	----

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36, *Codice dei contratti pubblici* (di seguito *Codice*) nonché i presupposti, le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale tecnico - amministrativo dipendente del CREA nell'ambito delle procedure di cui al successivo art. 2.
2. La corretta erogazione degli incentivi economici è finalizzata a incrementare e valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, limitando la necessità di ricorrere a professionisti esterni per specifiche attività, anche in un'ottica di risparmio di spesa.
3. Le presenti disposizioni regolamentari tengono conto del *principio del risultato* di cui all'art. 1 del *Codice* che costituisce criterio determinante per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente disciplina si applica alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti.
2. Le attività oggetto di incentivazione, in particolare, sono quelle previste per la realizzazione di lavori e nel caso di affidamento di servizi e forniture, solo quelle in cui, per la specificità e complessità dell'oggetto dell'affidamento, sia nominato un *direttore dell'esecuzione* ove comunque non ricorrano le fattispecie di cui al successivo co. 6 per le quali gli incentivi non possono essere riconosciuti in alcun caso.

Il *Codice* prevede l'obbligo di nominare il *direttore dell'esecuzione*, quale figura diversa dal *Responsabile Unico del Progetto* (di seguito RUP) solo nei contratti di forniture e servizi *di particolare importanza* per qualità o importo delle prestazioni da rendere, conformemente a quanto disposto all'art. 114 del *Codice* e all'art. 32 dell'*Allegato II.14*.

Con riferimento ai *servizi*, indipendentemente dall'importo, sono ritenuti *di particolare importanza*: a) le prestazioni valutate complesse sotto il profilo tecnologico; b) quelle che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; c) gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

In sede di prima applicazione del Dlgs. n. 36/2023, nel contesto di operatività del CREA, sono individuati dall'art. 32 co. 2 dell'*Allegato II.14* al *Codice* come *servizi di particolare importanza*:

- a. servizi di telecomunicazione;
- b. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c. servizi informatici e affini;
- d. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

- e. servizi di consulenza gestionale e affini;
- f. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (es. servizi di manutenzione e di portierato);
- g. servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h. servizi alberghieri e di ristorazione, servizi agenzie viaggio;
- i. servizi legali;
- j. servizi di reperimento del personale.

Con riferimento alle *forniture*, sono considerate di *particolare importanza*, ai sensi dell'art. 32 co. 3 dell'*Allegato II.14 del Codice*, solo le prestazioni di importo stimato superiore ad euro 500.000 IVA esclusa.

3. Secondo quanto disposto dal citato art. 114 del *Codice*, nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, può essere nominato un solo *direttore dei lavori* ovvero un solo *direttore dell'esecuzione dei contratti* e specificamente: il co. 2, prevede che per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, il *direttore dei lavori* possa essere coadiuvato da uno o più *direttori operativi*; inoltre, il co. 10, per i contratti di servizi e forniture di *particolare importanza* elencati al precedente co. 2, statuisce che possano essere nominati, su indicazione del *direttore dell'esecuzione* e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di *direttore operativo* per coadiuvare il citato *direttore dell'esecuzione*.

4. L'incentivo è riconosciuto per lo svolgimento delle funzioni tecniche specificate nell'*Allegato I.10* richiamato all'art. 45 del *Codice*, a fronte della effettiva attività prestata.

I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel bilancio dell'Ente.

L'esatta indicazione dell'accantonamento delle risorse necessarie per gli oneri relativi alle attività tecniche entro il limite massimo del 2% del valore stimato dell'affidamento, come disposto dal medesimo art. 45, commi 1 e 2, deve essere obbligatoriamente prevista nel *quadro economico dell'intervento* contenuto nel provvedimento di avvio della procedura.

5. In caso di appalto suddiviso in lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica proporzionalmente in relazione al valore di ciascun lotto, che sia qualificato come *funzionale*, *prestazionale* o *quantitativo* secondo le definizioni di cui all'art. 3, lett. s), t) e u) dell'*Allegato 1.1. al Codice*, nel limite massimo del 2% del valore complessivo stimato dell'affidamento, come calcolato al successivo art. 9 co. 2.

6. L'incentivo non può essere riconosciuto in riferimento agli affidamenti effettuati tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da *Consip S.p.A.* (ODA - *Ordini diretti di acquisto* con cui si aderisce a *Convenzioni e Accordi Quadro*) o da altra Centrale di committenza, compresi gli *Ordini diretti di Acquisto* effettuati sulla piattaforma *MePA*.

7. Anche nel caso di affidamento mediante *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 59 del *Codice*, gli incentivi

sono individuati nella misura massima del 2% del valore stimato dello stesso, per come indicato nel relativo *quadro economico*.

Alla stipula dell'*Accordo Quadro*, sarà riconosciuto l'incentivo unicamente ai soggetti che hanno svolto funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP ovvero predisposto i documenti di gara, oltre che al RUP stesso; nel caso di specie, nel computo della quota da liquidare per le predette funzioni, non deve essere considerata quella da riconoscere alle figure che eventualmente intervengano successivamente (quali, ad esempio, *direttore dell'esecuzione* ed eventuali *direttori operativi*) dunque a seguito della stipula dei singoli *contratti attuativi* nei limiti massimi delle percentuali calcolate per ciascuna funzione in base alle *Tablelle* riportate in calce al presente Regolamento.

Alla conclusione di ciascun *contratto attuativo*, sarà riconosciuto l'incentivo anche ai predetti soggetti diversi dal RUP preposti all'esecuzione dei contratti.

Ove non siano stipulati *contratti attuativi*, le quote non distribuite tra le diverse figure sopra indicate andranno a confluire nel fondo richiamato nel successivo art. 9, co. 4.

8. Per le procedure di affidamento di lavori di importo stimato superiore a euro 500.000 (IVA esclusa) per cui l'Ente attualmente non dispone della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 62 del *Codice*, ove si avvalga di una Centrale di committenza qualificata, può destinare ai dipendenti di quest'ultima, ove richiesto, una quota-parte, non superiore al 25%, dell'incentivo previsto dal co. 2 dell'art. 45 del *Codice*.

Articolo 3 (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ente che concorre a migliorarne l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione di quelli cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento del personale in possesso delle competenze specifiche richieste per le diverse tipologie di affidamento.
3. I destinatari della disciplina di cui al presente Regolamento sono il RUP e i soggetti individuati nelle figure di cui al successivo art. 4, in relazione alle funzioni incentivabili attribuite secondo quanto previsto al seguente art. 5.

Tra i soggetti elencati al predetto art. 4, figura il *personale tecnico - amministrativo* che - con riferimento alla singola funzione specifica ed anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale - opera a supporto del RUP e/o svolge tecnicamente e/o amministrativamente (fornendo assistenza anche di carattere giuridico), in tutto o in parte, il complesso degli atti e delle attività che

caratterizzano la funzione stessa.

4. In caso di motivata sostituzione del dipendente incaricato per le attività tecniche incentivabili, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile della struttura organizzativa interessata, per come specificato nell'art. 5, co. 3.
5. Ai sensi dell'articolo 45, co. 4, ultimo periodo del *Codice*, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale e assimilato (Direttori dei Centri di ricerca) non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina.

Articolo 4 (Funzioni oggetto degli incentivi)

1. Le funzioni tecniche oggetto di incentivi, secondo l'elencazione tassativa di cui all'*Allegato I.10* del *Codice*, cui fa rinvio l'articolo 45, co. 2 dello stesso, consistono nelle seguenti attività:

- *Programmazione della spesa per investimenti;*
- *Responsabile Unico del Progetto;*
- *Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto;*
- *Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- *Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- *Redazione del progetto esecutivo;*
- *Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- *Verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- *Predisposizione dei documenti di gara/procedura di affidamento;*
- *Direzione dei lavori (direttore dei lavori e direttore/i operativo/i);*
- *Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- *Direzione dell'esecuzione;*
- *Collaudo tecnico-amministrativo;*
- *Regolare esecuzione;*
- *Verifica di conformità;*
- *Collaudo statico (ove necessario).*

Articolo 5 (Individuazione dei dipendenti e assegnazioni delle funzioni incentivabili)

1. I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni tecniche incentivabili per una determinata procedura di affidamento sono proposti dal Responsabile della struttura organizzativa (Direttore di Centro/Dirigente) che gestisce il capitolo di spesa dello specifico intervento, ai fini della successiva nomina e assegnazione delle funzioni incentivabili con apposito provvedimento del Direttore Generale/Direttore di Centro, ferma restando la previsione di cui all'articolo 6.

Per le procedure svolte dall'Ufficio dell'Amministrazione centrale competente in materia di affidamento di contratti pubblici, i dipendenti dello stesso cui assegnare le funzioni per la predisposizione dei documenti relativi alle diverse tipologie di affidamento ricadenti nelle ipotesi incentivabili e/o per l'attività tecnico-amministrativa da prestare a supporto dei RUP, sono invece proposti dal Responsabile dell'Ufficio medesimo.

2. Il provvedimento di nomina e assegnazione di cui al co. 1 deve riportare espressamente le **funzioni** assegnate a ciascuno dei dipendenti nel rispetto delle **tipologie** indicate nelle *Tabelle* allegata e relativo cronoprogramma di realizzazione.

Il citato cronoprogramma, in particolare, dovrà dettagliare le seguenti tempistiche, declinate per le varie fasi di seguito specificate:

- realizzazione della fase progettuale e relative attività di carattere tecnico-amministrativo da prestare a supporto dei RUP, ove necessarie;
- redazione dei documenti procedurali e svolgimento delle procedure di affidamento;
- svolgimento delle attività ricadenti nella fase esecutiva del contratto, ivi comprese le tempistiche relative all'eventuale collaudo finale.

Il mancato rispetto delle tempistiche prestabilite nel cronoprogramma inserito/allegato nel provvedimento di nomina comporta la conseguente decurtazione dell'incentivo proporzionalmente alle percentuali di scostamento richiamate al successivo art. 12.

3. Eventuali sostituzioni dei dipendenti nominati possono essere richieste dai *Responsabili* delle strutture organizzative di cui al co. 1, previo apposito provvedimento motivato circa la necessità della sostituzione e riportante le fasi già svolte dal precedente incaricato, nonché le attività ancora da svolgere da parte del subentrante.
4. Ai fini della nomina dei dipendenti preposti alle funzioni incentivabili di cui all'art. 45 co. 2 e all'*Allegato. 1.10* si deve, comunque, tenere conto:
 - a) della capacità di integrazione e coordinamento delle diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altre analoghe attività professionali prestate;
 - c) degli eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento alle specifiche funzioni;
 - d) della insussistenza in capo agli stessi di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi e/o che, comunque, comportano obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente in materia, da far dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5. I soggetti che svolgono funzioni incentivabili in riferimento a diverse procedure di affidamento avranno diritto alla percezione dei relativi incentivi nei limiti di quanto indicato al successivo art. 7.

Articolo 6 **(Obbligo di previsione delle risorse nel quadro economico)**

1. Il *quadro economico dell'intervento*, che sarà riportato nel provvedimento di avvio procedura - sulla base

di quanto indicato nella *Richiesta di avvio di procedura (RdA)* dal Responsabile della struttura organizzativa competente per l'intervento, che gestisce il relativo capitolo di spesa - deve necessariamente contenere l'esatta indicazione delle risorse per le funzioni tecniche incentivabili per i dipendenti individuati ai sensi dell'art. 5, co.1, entro il limite massimo del 2% dell'importo stimato posto a base dell'affidamento, come previsto dall'art. 45, co. 1 e 2.

2. Tale previsione deve essere debitamente motivata ai fini della verifica della effettiva ricorrenza dei presupposti di legge da parte degli Uffici competenti in materia di procedure di affidamento.
3. Nel caso in cui il Responsabile di struttura organizzativa richiedente l'acquisizione non gestisca il relativo capitolo di spesa, dovrà essere allegata alla *RdA* una dichiarazione di assenso del titolare dello stesso in ordine alla previsione delle risorse per gli incentivi.

Articolo 7 (Limiti agli incentivi)

1. Nell'ambito della medesima procedura di affidamento possono essere eventualmente svolte da parte di uno stesso soggetto non più di due funzioni incentivabili, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo rivesta la funzione di RUP non cumulabile con altre funzioni tecniche.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, co. 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni ed a prescindere dalla data di effettiva liquidazione e pagamento, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente stesso (si intende per tale il trattamento economico fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti).
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ente acquisisce le informazioni necessarie relative ad eventuali funzioni conferite al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi da queste ultime erogati. Il dipendente interessato dovrà, allo scopo, fornire comunicazione scritta e relativa documentazione.
4. La liquidazione e il pagamento degli incentivi ai diversi dipendenti individuati saranno riconosciuti come segue:
 - *a seguito della stipula del contratto relativa ad ogni singola procedura di affidamento*, per le attività di cui alla fase progettuale (compresa l'attività di carattere tecnico-amministrativo eventualmente prestata a supporto del RUP) e alla fase relativa alla procedura di affidamento;
 - *successivamente alla scadenza del contratto*, per le attività di cui alla fase esecutiva del contratto e al collaudo finale, ove venga attestata la regolare esecuzione indipendentemente dalla relativa durata (annuale o pluriennale) e dalla circostanza che il diritto possa maturare, in quota parte, su diverse annualità di competenza.

Articolo 8 (Formazione)

1. In attuazione dell'art. 15, co. 7, del *Codice* e in coerenza con il vigente *programma degli acquisti di beni e servizi* e con il vigente *programma dei lavori pubblici* nel rispetto dell'art. 37 del medesimo, l'Ente adotta, nell'ambito del *Piano di formazione generale*, il *Piano di formazione specifico* per il personale assegnato alle strutture organizzative/uffici competenti in materia di procedure di appalti pubblici e per i dipendenti che ricoprono i ruoli ricadenti nelle diverse attività incentivabili, consentendo un incremento delle competenze professionali mediante partecipazione a corsi di formazione anche in conformità alle norme del *Codice* in materia di qualificazione della Stazione appaltante.
2. Il *Piano di formazione specifico* di cui al co. 1 è aggiornato annualmente previa rilevazione periodica dei fabbisogni formativi del personale dipendente di cui al precedente co 1.

Articolo 9 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 4 del presente Regolamento sono a carico degli stanziamenti, previsti nel bilancio dell'Ente per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, sui relativi capitoli di spesa.
2. Ai fini della corresponsione dei compensi incentivabili per lo svolgimento delle funzioni tecniche, nell'ambito degli stanziamenti di cui al precedente co. 1, è destinata una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo stimato (al netto dell'IVA) dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle rispettive procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45 co. 3 del *Codice*, l'80% delle risorse destinate alle funzioni tecniche incentivabili (entro il limite predetto del 2%) è ripartito tra i soggetti che le svolgono in riferimento a ciascun affidamento.

Nel calcolo della predetta percentuale sono ricompresi anche gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Possono essere corrisposte esclusivamente le risorse destinate alle funzioni tecniche di cui alle *Tablelle* allegate, oggetto di specifica assegnazione ai soggetti rispettivamente individuati negli atti di nomina di cui all'art. 5; pertanto, confluiscono nel fondo di cui al successivo co. 4 le risorse eccedenti ovvero quelle che non sono riconducibili alle restanti funzioni tecniche non oggetto di assegnazione.

4. Ai sensi dell'art. 45 co. 5 del Codice, il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed eventualmente incrementato di quote di incentivo non distribuite, è soggetto a vincolo di destinazione per le finalità di seguito specificate:

- acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono calcolati sull'importo stimato posto a base della procedura di affidamento, non soggetto a modifiche in caso di revisione dei prezzi, nel rispetto delle percentuali relative alle diverse categorie di funzioni tecniche incentivabili, di cui alle *Tablelle A e B* allegate in calce al presente Regolamento.

Articolo 10 **(Criteri di riparto dell'incentivo)**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di supporto/attività svolta dal personale tecnico - amministrativo tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel settore di riferimento;
 - complessità delle funzioni da svolgere per l'acquisizione di lavori/servizi/forniture.
2. La ripartizione delle risorse è disciplinata dalle *Tablelle* allegate, quali parti integranti e sostanziali al presente Regolamento. Le percentuali ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 **(Attestazione delle funzioni)**

1. Ai fini della corresponsione degli incentivi è necessario che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano accertate e attestate, dal RUP con apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000.
L'accertamento e attestazione consistono nella verifica che le prestazioni oggetto di specifico atto di nomina e assegnazione di cui all'articolo 5 siano state rese nel rispetto di quanto ivi previsto nonché, per quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, in coerenza con le disposizioni contrattuali, dando evidenza di eventuali difformità.
2. L'attestazione di cui al comma precedente, unitamente al prospetto di quantificazione, dovrà essere trasmessa, a cura del RUP tramite e-mail al personale interessato, dandone conoscenza a ciascun Responsabile della struttura organizzativa di afferenza e, ai fini della successiva liquidazione, al

Direttore Generale per le procedure svolte dall'Amministrazione centrale o ai Direttori dei Centri di ricerca per quelle svolte da ciascun Centro nell'esercizio della propria autonomia gestionale.

3. Le predette attestazioni dovranno essere rilasciate, di volta in volta, dal RUP tenuto conto delle fasi già concluse per come riportato al precedente art. 7 co. 4.
4. Ove siano attestate difformità che comportino riduzioni o esclusioni dell'incentivo, il dipendente interessato laddove non condivida, in tutto o in parte, quanto attestato dal RUP, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, provvede ad inviare a quest'ultimo una nota (anche tramite e-mail o PEC) in cui rileva gli elementi che possano contribuire ad una revisione, eventualmente corredata da idonea documentazione. Il RUP, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta nota, può modificare o confermare quanto in precedenza attestato, inviando una apposita comunicazione (anche tramite e-mail o PEC) al soggetto interessato. Ove quest'ultimo non condivida l'esito della revisione di cui al periodo precedente, può proporre, entro 3 (tre) giorni lavorativi, istanza di riesame (in seconda istanza) al Direttore generale specificando puntualmente i motivi del dissenso.
5. I predetti termini sono sospesi qualora intervengano cause impeditive e non imputabili a ciascun soggetto interessato, da comunicare tempestivamente in contraddittorio.
6. Il Direttore generale assume la propria decisione nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla richiesta di riesame pervenuta via e-mail o PEC; è facoltà del Direttore generale sentire l'interessato, il RUP e il Dirigente/Direttore di Centro di ricerca di afferenza.
7. La decisione del Direttore generale costituisce atto definitivo non impugnabile.

Articolo 12 **(Difformità e decurtazioni)**

1. I compensi per le attività incentivabili sono ridotti nelle ipotesi in cui sia accertata la non conformità delle stesse rispetto a quanto previsto negli atti di nomina e assegnazione e nei documenti contrattuali, ai sensi del precedente art. 5 e nelle percentuali di seguito riportate.

Per quanto attiene, nello specifico, alla fase di esecuzione del contratto:

- per i *lavori*, qualora si verificano irregolarità e/o errori o inadempienze imputabili ad es. al RUP, al *direttore dei lavori* e ad eventuali *direttori operativi* che determinino ritardi in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli articoli 120 (*modifiche del contratto in corso di esecuzione*) e 121 (*sospensione dell'esecuzione*) del *Codice*, il compenso è decurtato - in quota parte per ciascun soggetto, indipendentemente da chi lo determini - di una percentuale connessa alla durata del ritardo determinato e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento finale per la realizzazione del lavoro rispetto al cronoprogramma anche in

ragione della reciproca consequenzialità e interdipendenza delle attività volte alla realizzazione dello specifico intervento;

- il compenso è, altresì, decurtato per il RUP, il *direttore dei lavori*, il *direttore operativo* e il collaudatore, se individuato, qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e se l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, co. 1, del *Codice* ma sia dovuto ad errori imputabili al *direttore lavori*, al *direttore operativo* e al collaudatore;
- per i *servizi* e le *forniture*, il compenso è decurtato, per il RUP, il *direttore dell'esecuzione* e l'eventuale *direttore operativo* ove responsabili di irregolarità, errori e/o inadempienze che determinino ritardi in fase di esecuzione dei contratti, di danni a cose o a persone, di problematiche relative alle modalità di consegna dei beni o di svolgimento dei servizi o aumento dei costi contrattualmente previsti (non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 120 del Codice).

2. Le riduzioni nei casi di cui al comma precedente sono commisurate:

- all'entità del ritardo determinato rispetto alle tempistiche stabilite dal cronoprogramma per ciascun contratto, nella misura: a) del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo; b) del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo; c) dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di durata contrattuale e, quindi, non rilevano i tempi conseguenti al ricorrere delle ipotesi di cui ai citati artt. 120 e 121 del *Codice*.

- all'aumento dei costi di realizzazione, nella misura: a) entro il 20% dell'importo contrattuale (riduzione del 20%); dal 21% al 40% dell'importo contrattuale (riduzione del 40%); oltre il 40% dell'importo contrattuale (riduzione del 60%).

3. Nei casi in cui sia attestata la non conformità di cui ai commi precedenti, fatto salvo il diritto di riesame richiamato all'art. 11 e ferme restando eventuali ipotesi di responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile, il Direttore generale, prima di stabilire la riduzione del compenso da liquidare o l'esclusione dello stesso, provvede alla contestazione formale e alla valutazione di eventuali giustificazioni da parte degli interessati.

Articolo 13 (Liquidazione e pagamento)

1. Le funzioni già svolte nel caso di procedure oggetto di atti di ritiro o per cause non dipendenti dalle Strutture organizzative interessate possono essere oggetto di provvedimento di liquidazione; nel calcolo del compenso incentivante, anche in questi casi, si deve tenere conto delle eventuali quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base delle percentuali predeterminate nelle precedenti disposizioni.

2. Al personale cessato dal servizio anticipatamente per motivi non dovuti ad accertamenti di responsabilità può essere liquidata la quota spettante a fronte dell'attività *medio tempore* svolta.
3. Le quote-parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari dell'incentivo ovvero prive dell'attestazione di cui all'art. 11 incrementano le risorse di cui al precedente art. 9 co. 4 del presente Regolamento.
4. Il provvedimento di liquidazione e pagamento degli incentivi assunto dal Direttore Generale per le procedure svolte dall'Amministrazione centrale o dai Direttori dei Centri di ricerca per quelle svolte da questi ultimi, corredato della documentazione di cui alle disposizioni precedenti è successivamente trasmesso per il seguito di competenza, all'Ufficio competente in materia di gestione del personale, per il pagamento tramite cedolino unico.

Articolo 14 (Aspetti contabili)

1. Le modalità operative riguardanti gli aspetti contabili finalizzate all'erogazione dell'incentivo saranno oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio competente in materia.

Articolo 15 (Applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture per cui il bando, l'avviso o lettera di invito/richiesta di preventivo sia stato/a pubblicato/a o trasmesso/a successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
2. Rientrano, comunque, nell'ambito di applicazione dello stesso, anche nelle more della sua approvazione, le procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito/richiesta di preventivo sia stato/a pubblicato/a o trasmesso/a far data dal 1° Gennaio 2024, a condizione che nei corrispondenti quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e ne sia stato dato atto nel provvedimento di avvio procedura.
3. In sede di prima applicazione, eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno apportate con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito del CREA.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente, è abrogato il *Regolamento recante norme per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti CREA e norme per consentire la ripartizione dell'incentivo di*

cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, approvato con delibera del C.d.A. del CREA n. 9 del 16 febbraio 2022.

3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ALLEGATO - TABELLA A

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di lavori

TABELLA A1

Funzioni - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Responsabile Unico del Progetto	25 %
Collaborazione all'attività del RUP (svolgimento funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP)	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
Redazione del progetto esecutivo	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5 %
Verifica del progetto ai fini della validazione	4 %
Predisposizione di documenti di gara/procedure di affidamento	12 %
Direzione lavori (D.L.) - eventuali Direttori Operativi (D.O.) **	18% **
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4 %
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (ove necessario)	4 %
TOTALE	100 %

** la percentuale del 18% è suddivisa pro - quota in parti uguali tra il *direttore dell'esecuzione* e eventuale/i *direttore/i operativo/i*, ove nominati

TABELLA A2

Funzioni - Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Responsabile Unico del Progetto	25 %
Collaborazione all'attività del RUP (svolgimento funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP)	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
Redazione del progetto esecutivo	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5 %
Verifica del progetto ai fini della validazione	4 %
Predisposizione di documenti di gara/procedure di affidamento	13%
Direzione lavori (D.L.) - eventuali Direttori Operativi (D.O.) **	18% **
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (ove necessario)	4 %
TOTALE	100 %

** la percentuale del 18% è suddivisa pro - quota in parti uguali tra il *direttore dell'esecuzione* e eventuale/i *direttore/i operativo/i*, ove nominati

ALLEGATO - TABELLA B

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e forniture di beni

Funzioni - Servizi e forniture	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Responsabile Unico del Progetto	30 %
Collaborazione all'attività del RUP (svolgimento funzioni tecnico-amministrative di supporto al RUP)	17 %
Predisposizione di documenti di gara/procedure di affidamento	26 %
Direttore dell'esecuzione (DEC) - eventuale Direttore operativo **	20 % **
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4 %
TOTALE	100 %

** la percentuale del 20% è suddivisa pro - quota in parti uguali tra il *direttore dell'esecuzione* ed eventuale/i *direttore/i operativo/i*, ove nominati